



*Ministero della Transizione Ecologica*

UFFICIO LEGISLATIVO

All c.a. Sottosegretario  
On. Vannia Gava  
SEDE

## APPUNTO

**Oggetto: Applicazione dei requisiti di cui all'Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.**

Con nota prot. n. 2022/47454/DUEE l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie – ENEA ha fornito un'interpretazione sull'applicazione, in materia di incentivi, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in particolare del combinato disposto dell'articolo 29 (Requisiti e specifiche tecniche) e dell'Allegato IV (Requisiti Minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento).

L'Agenzia ha specificato che, “[...] A partire dal 13 giugno 2022, in accordo con il Ministero della Transizione Ecologica (Direzione dell'Ing. Mauro Mallone), limitatamente agli interventi di produzione di energia termica, sono applicati i requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 199/2021 in applicazione del comma 1 dell'art. 29 dello stesso decreto [...]”.

Tale interpretazione è stata resa a fronte di una specifica richiesta che, diversamente, voleva l'applicazione dell'Allegato IV del decreto legislativo n. 199 del 2021 limitata ai soli incentivi che mirano al risparmio energetico (Conto termico, Superbonus ed Ecobonus) e non già anche agli incentivi, sotto forma di detrazione fiscale Irpef del 50% “Bonus casa”, riguardanti la ristrutturazione edilizia per interventi di cui agli articoli 16 e 16-bis, comma 1, lett. a), b) ed h)<sup>1</sup> del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a cui, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono stati applicati i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (c.d. DM “Requisiti minimi”). In base alla medesima richiesta, ai generatori di calore a biomassa, rientranti da sempre nella detrazione fiscale Irpef del 50%, il portale ENEA non avrebbe dovuto richiedere, pertanto, la stellatura ed il rendimento energetico così come invece previsti dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 199 del 2021 per altre tipologie di incentivi.

Come anche rilevato dall'AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali, per i generatori di calore a biomassa legnosa, l'Allegato IV introdurrebbe significative innovazioni innalzando notevolmente il livello prestazionale richiesto per l'accesso ad alcuni schemi incentivanti. Se infatti per l'Ecobonus ed il Superbonus vi sarebbe già un sostanziale allineamento ai requisiti previsti dall'Allegato IV, per alcuni incentivi, quali il Conto termico, i titoli di efficienza energetica e, per l'appunto, il predetto Bonus casa, i requisiti in vigore fino al 13 giugno 2022 risulterebbero molto diversi da quelli introdotti dal predetto Allegato IV. Sempre ad avviso di AIEL risulterebbe necessaria l'introduzione di un periodo transitorio necessario a garantire il corretto recepimento, da parte del mercato e degli operatori, dei requisiti di cui all'Allegato IV che, pertanto, dovrebbero essere applicati alle richieste di incentivo per cui il generatore

---

<sup>1</sup> Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

sia stato ordinato solo a partire dal 13 giugno 2022. Ciò, al fine di tutelare consumatori ed imprese che hanno operato in buona fede stringendo contratti in base alle informazioni disponibili ed ai requisiti di riferimento in vigore fino al 13 giugno 2022.

Ciò premesso, e come illustrato in appresso, appare fondata l'interpretazione fornita da ENEA con nota prot. n. 2022/47454/DUEE. L'Agenzia, infatti, ha applicato i dettami dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 in base a cui, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento (ossia a partire dal 13 giugno 2022), gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (tra cui anche la biomassa legnosa) che richiedono incentivi, **comunque denominati**, rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV, con ciò superando l'applicazione di quelli, meno stringenti, precedentemente previsti dal DM 26 giugno 2015.

L'articolo 12 delle preleggi, in base al quale nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni possibili; la locuzione *"incentivi, comunque denominati"*, non può che ricomprendere anche gli incentivi sotto forma di detrazione fiscale Irpef del 50% "Bonus casa" riguardanti la ristrutturazione edilizia per interventi di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La richiesta di AIEL, seppur comprensibile in linea generale, appare non accoglibile alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di legittimo affidamento.

I consumatori e le imprese che hanno stipulato contratti in base alle informazioni disponibili ed ai requisiti di riferimento in vigore fino al 13 giugno 2022 non potrebbero infatti vantare un legittimo affidamento sulla disciplina giuridica preesistente riguardante i requisiti minimi, come recata dal previgente DM 26 giugno 2015, di applicazione ormai settennale.

Nel campo dei rapporti economici, infatti, è stato elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria (Cfr., ad esempio, Corte di Giustizia, 10 settembre 2009, C-201/08, *Plantanol*) e, sulla stessa scia, anche da quella nazionale (Cfr., ad esempio, Corte Costituzionale, Sentenza n. 16/2017) il criterio dell'*"operatore economico prudente e accorto"* (o dell'*"applicazione prevedibile"*); la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento, infatti, è *"[...] prevista per ogni operatore economico nel quale un'autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative"*, ma non *"[...] qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi"* nel caso in cui il provvedimento venga adottato; in tale prospettiva, *"[...] gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle autorità nazionali"*.

Ciò premesso, si rileva come un operatore economico prudente ed accorto ben avrebbe potuto prevedere il cambiamento della disciplina relativa ai requisiti minimi per accedere a sistemi incentivanti da parte del legislatore anche nell'ambito del predetto Bonus casa per interventi di ristrutturazione edilizia, atteso che, per discipline analoghe (Ecobonus e Superbonus), i requisiti previsti dal DM 6 agosto 2020 (DM "Requisiti tecnici") già ricalcavano sostanzialmente quelli ora previsti dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Inoltre, a sostegno dell'operato del legislatore, si fa presente che il cambio di normativa non è avvenuto in maniera repentina ma è stato previsto, a monte, un periodo transitorio in cui tutti gli operatori del settore sono stati puntualmente avvisati del cambio di disciplina a partire dal 13 giugno 2022. È lo stesso articolo 29 del decreto legislativo n. 199 del 2021 ad aver previsto, infatti, che, (solo) decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che richiedono incentivi, comunque denominati, rispettano i requisiti minimi di cui all'Allegato IV.

Si ritiene, quindi, che l'operato del Ministero sia coerente con il quadro legislativo e giurisprudenziale di riferimento.

Tutto ciò premesso, impregiudicate le azioni che il legislatore vorrà intraprendere in merito (anche se si evidenzia che una eventuale proroga andrebbe ad incidere su un termine già scaduto).